



Provincia di Udine
Provincie di Udin

Regolamento concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi alle Società Operaie di Mutuo Soccorso.

Art. 1 - Ambito del regolamento

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi e dei contributi da assegnarsi ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 12/07/1999 "Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso" e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 - Finalità

La Provincia riconosce il particolare ruolo delle "Società di Mutuo Soccorso" costituite senza fini di lucro nel territorio provinciale per la promozione culturale, civile, sociale e mutualistica delle Comunità Locali.

A tale fine la Provincia valorizza la funzione sociale e di servizio perseguita dalle stesse, favorendo la diffusione delle attività di tali Organismi nell'assistenza, nella promozione culturale e nella protezione sociale integrativa e tutelando il loro patrimonio storico-culturale.

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 la Provincia partecipa al sostegno al funzionamento delle Società di Mutuo Soccorso, favorisce la collaborazione tra le stesse, singole e associate e con i Comuni e le altre Istituzioni Pubbliche.

Articolo 3 - Ambiti di intervento

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Provincia può concedere contributi per:

- a) iniziative e programmi per la diffusione dei valori della mutualità nelle Comunità Locali ed in particolare nelle scuole ed alle giovani generazioni;
- b) iniziative e programmi per l'aggiornamento e la nuova realizzazione delle finalità di mutuo soccorso, anche nella prospettiva di mutualità e previdenza integrative;
- c) restauro e conservazione del materiale storico e documentario;
- d) attività socio-culturali previste dagli statuti delle singole Società;
- e) organizzazione e/o gestione di iniziative, anche associate, nell'area sociale, formativa, ricreativa, culturale e sportiva;
- f) istituzione di premi di studio finalizzati alla ricerca ed all'approfondimento sulle origini e sulle attività delle "Società di Mutuo Soccorso", sul mondo del lavoro e della solidarietà;
- g) istituzione di corsi di formazione volti al recupero e alla diffusione di mestieri e professioni propri del territorio in via di estinzione;
- h) copertura anche parziale alle spese di gestione delle singole Società (personale, affitto, illuminazione, telefono, cancelleria, altro).

I programmi e le iniziative elencate al comma 1 possono comprendere anche l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature e beni mobili.

La disponibilità finanziaria prevista annualmente nel Bilancio Provinciale per il sostegno delle "Società di Mutuo Soccorso" potrà essere destinata - in misura non superiore al 20% - a interventi su edifici di proprietà delle Società stesse per l'ammodernamento, il rinnovo e la sostituzione di impianti e per l'adeguamento alle normative di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Detti contributi sono concessi nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4 - Criteri di priorità

I contributi a sostegno delle attività verranno assegnati secondo le seguenti priorità:

- a) valorizzazione delle iniziative, anche associate, per la diffusione dei valori della mutualità e a quelle rivolte all'organizzazione di momenti di incontro e socialità;
- b) promozione di attività culturali, anche in forma aggregata, di solidarietà e di ausilio in ambito sociale, sanitario, assistenziale e previdenziale;
- c) istituzione di premi e di borse di studio e di corsi di formazione;
- d) incentivazione delle iniziative che hanno capacità di coinvolgimento e di collaborazione tra più Enti, Associazioni e Istituzioni;
- e) iniziative di particolare rilevanza storica o culturale segnalate dal "Comitato di Coordinamento Regionale delle Società Operaie".

I contributi di cui all'articolo 3 - comma 3 saranno assegnati sentito il parere non vincolante del Coordinamento Regionale, che dovrà essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Provincia potrà comunque procedere.

Art. 5 - Presentazione delle domande, modalità di rendicontazione e di

controllo

Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 3 le "Società di Mutuo Soccorso" devono presentare alla Provincia di Udine domanda su carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante della Società unitamente a copia di un documento di identità dello stesso e all'indicazione del codice fiscale e/o del numero di partita I.V.A. della Società.

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno. Qualora inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale purché la raccomandata pervenga alla Provincia entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Le domande inviate al di fuori di detti termini non saranno prese in considerazione.

L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Programma annuale di massima;
- b) Preventivo dettagliato di spesa delle singole iniziative;
- c) Cariche sociali;
- d) Statuto della Società oppure, se già in possesso degli uffici che istruiscono la pratica, dichiarazione che lo stesso non è stato modificato;

Le domande per gli interventi di cui all'articolo 3 - comma 3 dovranno essere accompagnate da un progetto preliminare di massima delle opere da realizzare.

La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Per la rendicontazione del contributo, il beneficiario della sovvenzione - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo - deve produrre l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Per i contributi di cui all'art. 3, co.3 il rendiconto del contributo economico dovrà essere prodotto entro i termini che saranno indicati nel provvedimento di assegnazione. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare con documentazione fiscalmente valida e regolare il contributo assegnato secondo le modalità indicate, il contributo concesso verrà revocato e verrà sospesa l'assegnazione dell'eventuale contributo in corso. La mancata rendicontazione del contributo oltre a comportare la revoca automatica della sovvenzione, costituisce motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni anche nell'anno successivo.

I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente al rendiconto economico, i materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate. Tale documentazione dovrà riportare la dicitura: «Realizzato con il contributo/sostegno della Provincia di Udine».

Tutti i soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

Art. 6 - Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso

Per promuovere l'attuazione delle finalità delle "Società di Mutuo Soccorso" la Provincia di Udine collabora con il "Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso" previsto dalla L.R. 21/1999 ed eletto dalle Società stesse.

Il Coordinamento, d'intesa con le Province competenti per territorio, individua annualmente una quota delle risorse disponibili - non superiore al 10% dell'ammontare delle stesse - la cui utilizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del Coordinamento stesso anche per spese relative al suo funzionamento. La quota di competenza di ogni singola Provincia verrà assegnata direttamente al "Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso" a fronte di richiesta presentata con le medesime modalità di cui all'articolo 5 e parimenti rendicontata.

Il Coordinamento esprime un parere non vincolante circa la riserva, l'entità e la destinazione dei finanziamenti di cui all'articolo 3 - comma 3, come indicato all'articolo 4 - ultimo comma; può inoltre essere richiesto di parere preventivo non vincolante anche per i riparti di ciascun esercizio.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Norme transitorie

Gli importi disponibili per gli esercizi 2007 e 2008 verranno ripartiti in unica soluzione fra gli aventi titolo in base alle domande a suo tempo presentate; l'attività riconosciuta sarà quella svolta a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al termine stabilito per la rendicontazione; la rendicontazione delle relative spese sarà presentata entro sei mesi dalla ricezione, da parte dei beneficiari, della comunicazione dell'assegnazione.

Eventuali importi non assegnati e/o non spesi dai beneficiari, come pure i fondi residui provenienti da precedenti esercizi verranno impiegati nel e/o negli esercizi successivi per le medesime finalità e con le medesime modalità di cui alla legge regionale n.21/1999 e al presente regolamento.